

Parere n.13 del 29/07/2014

PREC 55/14/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dall'Impresa Lo Porto Antonio - "Procedura aperta per lavori di manutenzione caditoie e collettori acque bianche nel territorio del Comune" - Importo a base di gara euro 62.000,00 - S.A.: Comune di Favara

Art. 40, c. 8 d.lgs. n. 163/2006, artt. 60, 90 d.P.R. n. 207/2010 - Qualificazione per eseguire lavori pubblici e requisiti di partecipazione alle gare di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 19 febbraio 2014 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale la società Lo Porto Antonio chiede un parere in merito alla procedura aperta indetta dal Comune di Favara per l'affidamento, mediante il criterio del prezzo più basso, dei lavori di manutenzione caditoie e collettori acque bianche nel territorio del Comune, di importo pari ad euro 62.000,00.

La società istante, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'art. 90 d.P.R. n.207/2010, è stata esclusa in quanto "non in possesso del requisito SOA richiesto dal bando".La stessa, quindi, contesta la legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Favara sull'assunto che nei casi in cui l'appalto abbia ad oggetto, come nel caso di specie, lavori di importo inferiore a 150.000,00, alla stazione appaltante non è consentito disporre l'esclusione del concorrente privo di attestato SOA, ma in possesso dei requisiti che l'art. 90 del Regolamento individua per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro.

L'Impresa Lo Porto Antonio e il Comune di Favara sono stati formalmente avvisati dell'istruttoria con nota di questa Autorità in data 14 marzo 2014.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ditta istante, risultata priva, nell'ambito di una procedura aperta relativa a lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, dell'attestato SOA richiesto nel bando di gara.

Il bando di gara, al punto 12 - "Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione", prevede che "...i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso della certificazione riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010...".

Si premette che, ai sensi dell'art. 60 (Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori), comma 2, del Regolamento "La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro (...)".

Ed invero, nel caso di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, la partecipazione alla gara è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, i quali, ai sensi del comma 3 della citata disposizione regolamentare, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e verificati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 48 del Codice.

Si richiamano, al riguardo, la determinazione A.V.C.P. n.4 del 10 ottobre 2012 e il precedente parere n. 124 del 17 luglio 2013 in cui si è evidenziata l'obbligatorietà dell'attestazione SOA solo per gli appalti di lavori superiori a 150.000,00 euro, in conformità alle norme sopra richiamate.

Nella citata determinazione si è osservato che nel settore dei lavori pubblici, per i contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 20.658.000 euro (art. 40 del codice e art. 60 del Regolamento), non è ammissibile richiedere requisiti ulteriori rispetto al possesso della attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da affidare.

Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti. Quindi, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve prevedere nel bando di gara i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall'art. 90, commi 1 e 3 del Regolamento, che, come già specificato, sono documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 48 del Codice.

Pertanto, la clausola del bando di gara in questione non è conforme alla normativa vigente, con conseguente illegittimità dell'esclusione dell'Impresa istante per la motivazione sopra richiamata.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- illegittima la previsione della *lex specialis* di gara che richiede ai concorrenti il possesso dell'attestazione SOA, trattandosi di procedura di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- illegittima l'esclusione della ditta Lo Porto Antonio.

Il Presidente: Raffaele Cantone

Depositato in data 6 agosto 2014

Il Segretario Maria Esposito